

### **Articolo 3**

*(Categoria 1. Gestione dei centri di raccolta)*

1. I compiti del responsabile tecnico sono così definiti:

- a) attestare e garantire la formazione e l'addestramento del personale addetto ai centri di raccolta secondo le modalità previste dalla delibera n. 2 del 20 luglio 2009;
- b) verificare che i centri di raccolta siano allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni di cui decreto 8 aprile 2008, come modificato dal decreto 13 maggio 2009.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

2

#### **Articolo 4**

*(Categoria 8. Intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi)*

I compiti del responsabile sono così definiti:

- a) garantire adeguata formazione agli addetti dell'impresa sulla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e sulla documentazione che accompagna i rifiuti (formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, ove prevista, documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti);
- b) verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto delle attività di intermediazione e commercio.

### **Articolo 5**

*(Categoria 9. Bonifica di siti)*

1. I compiti del responsabile tecnico sono così definiti:

- a) produrre, congiuntamente al legale rappresentate dell'impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse, ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera n. 5 del 12 dicembre 2001 e alla delibera n. 2 dell'11 maggio 2005;
- b) qualora l'impresa dimostri la disponibilità di attrezzature minime non ricomprese nell'elenco di cui all'allegato "A" alla deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2001, produrre una relazione, a firma congiunta con il legale rappresentate, dalla quale risulti l'effettivo utilizzo delle stesse in relazione agli specifici interventi di bonifica che si intendono eseguire;
- c) verificare il mantenimento dell'idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l'organizzazione dell'impresa sia conforme alle norme vigenti di settore.

### **Articolo 6**

*(Categoria 10. Bonifica di beni contenenti amianto)*

1. I compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto sono così definiti:

- a) produrre, congiuntamente al legale rappresentate dell'impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse, ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera n. 1 del 30 marzo 2004;
- b) verificare il mantenimento dell'idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l'organizzazione dell'impresa sia conforme alle norme vigenti di settore.

## **Articolo 7**

*(Incarichi contemporanei del responsabile tecnico)*

1. Nelle more della definizione dei limiti e dei criteri di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il responsabile tecnico che ricopre contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese, deve rappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti, utilizzando il modello allegato alla presente delibera e specificando che l'attività da espletare risulta compatibile con le altre attività svolte.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, sottoscritta per presa di conoscenza e accettazione anche dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere prodotta da quest'ultima, a pena di improcedibilità della domanda, in fase di iscrizione, di rinnovo o di variazione dell'iscrizione per modifica del responsabile tecnico, alla Sezione competente.

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELIBERA 6 DEL  
30.05.2017 REQUISITI R.T. - DELIBERA 25 GIUGNO 2019**

**« IL RESPONSABILE TECNICO  
GESTIONE RIFIUTI » D.M. 120/2014**

Prot. n. 03/ALBO/ CN

25 GIUGNO 2019



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*  
**ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

**Deliberazione del 25 giugno 2019**

**Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, recante requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120.**

### **Articolo 1**

*(Modifiche all'articolo 2 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017)*

All'articolo 2 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Il soggetto in possesso dell'idoneità di cui al comma 2, può sostenere le verifiche relative ai soli ulteriori moduli di specializzazione la cui validità è pari a 5 anni dal loro superamento. E' consentita la possibilità di partecipare nella stessa sessione di verifica a un massimo di tre moduli;
- b) Il comma 3 è soppresso;
- c) Al comma 4 dopo le parole “di cui al comma 2” sono aggiunte le seguenti: “e 2-bis”;

d) Al comma 4 è aggiunto il seguente “4-bis: Nel caso in cui, allo scadere del quinquennio, il soggetto non abbia superato la verifica di aggiornamento relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie, perde il requisito dell'idoneità anche nei casi in cui sia ancora in corso di validità quinquennale l'idoneità relativa a uno o più moduli di specializzazione”.

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELIBERA 6 DEL  
30.05.2017 REQUISITI R.T. - DELIBERA 25 GIUGNO 2019**

**«IL RESPONSABILE TECNICO  
GESTIONE RIFIUTI» D.M. 120/2014**

**Articolo 2**

*(Entrata in vigore)*

La presente deliberazione entra in vigore il 19 luglio 2019.

**CRITERI MODALITA' E SVOLGIMENTO  
VERIFICHE R.T. – DELIBERA 25 GIUGNO 2019**

**« IL RESPONSABILE TECNICO  
GESTIONE RIFIUTI » D.M. 120/2014**

Prot. n. 04/ALBO/ CN

25 GIUGNO 2019



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

**Deliberazione del 25 giugno 2019**

**Criteria e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120**

**CRITERI MODALITA' E SVOLGIMENTO  
VERIFICHE R.T. – DELIBERA 25 GIUGNO 2019**

**« IL RESPONSABILE TECNICO  
GESTIONE RIFIUTI » D.M. 120/2014**

### **Articolo 1**

*(Sedi e date delle verifiche)*

1. Le sedi e le date delle verifiche per i responsabili tecnici di cui agli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, sono pubblicate entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di svolgimento sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali: <http://www.albonazionalegestoriambientali.it>.

DELLA TUTTA

**Articolo 2**

*(Domanda di iscrizione alle verifiche, modalità d'invio e ammissibilità)*

1. La domanda di iscrizione alla verifica, a pena di improcedibilità della domanda stessa, deve essere inviata esclusivamente per via telematica non prima del termine di sessanta giorni e non oltre il termine di quaranta giorni antecedenti la data di svolgimento della verifica, con le modalità indicate al comma 3.
2. Per essere ammesso alle verifiche è necessario:
  - a) essere cittadino italiano o cittadino di Stati membri della UE o cittadino di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n. 120;
  - b) essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado. Sono dispensati da tale obbligo i responsabili tecnici di cui al articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017;
  - c) aver provveduto al versamento del contributo di euro novanta alla Camera di commercio sede della Sezione regionale competente all'organizzazione della verifica.
3. Il candidato si iscrive mediante collegamento al sito dell'Albo nazionale gestori ambientali <http://www.albonazionalegestoriambientali.it> e compila l'apposito modello indicando, tra l'altro, la data, la sede dell'esame e il modulo per il quale intende sostenere la verifica. E' fatto obbligo al candidato, in caso di modifiche, di aggiornare i dati comunicati in sede di domanda iscrizione.
4. Il candidato riceve via mail conferma dell'iscrizione con l'indicazione della data, della sede e dei moduli specialistici oggetto della verifica.
5. Il candidato può iscriversi per un massimo di 3 moduli nella stessa sessione di verifica prescelta, alle seguenti condizioni:
  - a) la verifica iniziale è costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico;
  - b) il candidato, che ha già ottenuto l'idoneità mediante superamento della verifica di cui alla lettera a), può iscriversi per gli ulteriori moduli di specializzazione senza dover nuovamente sostenere la parte relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie.

### **Articolo 3**

*(Commissione di esame)*

1. La commissione di esame è composta dalla Sezione regionale sede della verifica, integrata da un componente designato dal Comitato nazionale.
2. Le funzioni di Presidente sono svolte dal Presidente della Sezione regionale o, in mancanza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi le funzioni di Presidente sono assunte dal componente designato dal Comitato nazionale.
3. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Sezione regionale e o da altro addetto all'ufficio di segreteria dallo stesso designato.

### **Articolo 4**

*(Svolgimento verifiche e attribuzione punteggi)*

1. La verifica si svolge mediante prova scritta con 40 quiz a risposta multipla per ciascun modulo oggetto della verifica. Per ogni risposta sono assegnati i seguenti punteggi:
  - risposta esatta: + 1,00
  - risposta errata: - 0,50
  - risposta omessa: 0,00
2. Per lo svolgimento della verifica i candidati hanno a disposizione sessanta minuti per ogni modulo oggetto della prova.
3. Le modalità di svolgimento della verifica sono riportate nell'allegato "A".



### **Articolo 5**

*(Diario delle verifiche)*

1. Il luogo, la data e l'ora nella quale si svolgono le verifiche sono inviati all'indirizzo e-mail indicato dal candidato almeno venti giorni antecedenti la data della verifica.
2. L'Albo nazionale gestori ambientali non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni da parte del candidato.

### **Articolo 6**

*(Candidati idonei)*

1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono i seguenti punteggi:
  - a) per la verifica iniziale un punteggio almeno pari a:
    - 32 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie.
    - 34 punti nel modulo specialistico.
  - b) per la verifica di aggiornamento un punteggio almeno pari a:
    - 28 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie.
    - 30 punti nel modulo specialistico.
2. I nominativi dei candidati risultati idonei sono pubblicati sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali ed è loro rilasciato apposito attestato.

### **Articolo 7**

*(Disposizioni transitorie)*

1. I soggetti che hanno conseguito l'idoneità iniziale di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione possono iscriversi alle verifiche per gli ulteriori moduli specialistici mancanti, senza dover nuovamente sostenere la parte relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie.

### **Articolo 8**

*(Entrata in vigore ed abrogazioni)*

1. La presente deliberazione entra in vigore il 19 luglio 2019.
2. la deliberazione n. 7 del 30 maggio 2017 e la deliberazione n. 10 del 28 novembre 2017 sono abrogate.

«IL RESPONSABILE TECNICO  
GESTIONE RIFIUTI» D.M. 120/2014

A handwritten signature in blue ink on a white rectangular background. The signature is highly stylized and cursive, starting with a large, sweeping initial letter that resembles a 'G' or 'S'. The rest of the signature consists of several connected loops and curves, making it difficult to decipher. A long, horizontal stroke extends from the bottom of the signature across the width of the white area.